



Prefettura di Bologna



Città di Imola

INTESA

**PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA
LA PREFETTURA DI BOLOGNA
E
IL COMUNE DI IMOLA**



Prefettura di Bologna



Città di Imola

La Prefettura di Bologna, nella persona del Prefetto Matteo Piantedosi
ed il Comune di Imola, nella persona del Commissario Straordinario Adriana Cogode

PREMESSO

che la crescente tendenza delle organizzazioni criminali mafiose ad affermare la propria presenza nel territorio dell'Emilia Romagna, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti ed ad altri settori collaterali;

che con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che già in data 30 novembre 2010, è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Emilia Romagna ed i Prefetti delle province della stessa Regione il “Protocollo di legalità finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia;



Prefettura di Bologna



Città di Imola

che il Ministero dell'Interno con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Imola promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

che anche il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

che la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";

che già in relazione alla precedente previsione normativa regionale (L.R. 26 novembre 2010, n. 11) era stato siglato in data 5 marzo 2012 il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo;

che è stato riscontrato come spesso nell'attività edilizia, ancorchè di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", si possano annidare tentativi di infiltrazione malavitoso, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

che si pone quindi l'esigenza di estendere lo strumento pattizio in materia di appalti pubblici, anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica;

che, per gli appalti di lavori pubblici di interesse del Comune di Imola, il ruolo di stazione appaltante è esercitato da Area Blu S.p.A., società "in house" alla quale il Comune ha affidato la gestione del proprio patrimonio e delle proprie infrastrutture, e che, conseguentemente, la presente Intesa costituisce per tale società, così come per le altre società "in house" del Comune, atto di indirizzo vincolante al quale le stesse dovranno attenersi nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. Pertanto, ai fini della presente Intesa, il riferimento al Comune di Imola è da intendersi esteso anche alle predette Società partecipate – "Stazioni appaltanti";



Prefettura di Bologna



Città di Imola

che, con nota n. 11001/119/7/5 in data 7 febbraio 2018, il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula della presente Intesa.

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Imola e la Prefettura di Bologna della presente **“Intesa per la legalità”** finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle “informazioni” del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento”*.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1

(Finalità)

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa per la legalità che attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche si pone l'obiettivo di:

- incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture;
- rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell'edilizia privata;
- vigilare sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell'ambito dei lavori pubblici che nell'edilizia privata;

Art. 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

Gli impegni assunti dal Comune di Imola con il presente atto si intendono riferiti al Comune stesso ed alle società “in house” attraverso le quali il Comune esercita le proprie funzioni ed attività, che sono pertanto tenute al puntuale rispetto della presente Intesa. Il Comune di Imola si impegna altresì



Prefettura di Bologna



Città di Imola

a promuovere l'attuazione dei principi della presente Intesa in tutti gli organismi da esso partecipati.

LAVORI PUBBLICI

Art. 3

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura ed il Comune di Imola si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

- a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (per i quali il DPCM 24 novembre 2016, prevede che la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nelle white list), il Comune, si impegna ad inserire nei bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'iscrizione o la relativa richiesta nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o relativa istanza nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;
- b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune di Imola – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – si impegna a richiedere l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):
 - b1) per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
 - b2) per i contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 50.000,00 euro;
 - b3) per i subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

Art. 4

(Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Imola comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese –



Prefettura di Bologna



Città di Imola

anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intimerà all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

Art. 5

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Imola si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;*
- b) Clausola nr. 2: *“la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultimo di avvalersi, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui alla presente Intesa nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato dovrà essere previsto:

- a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione sarà prevista la seguente ulteriore clausola:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art. 6

(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Imola ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Il Comune di Imola, manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Oltre le informazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 21.03.2017.

Art. 7

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune di Imola verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza il Comune di Imola si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 8

(Sicurezza sul lavoro)

Il Comune di Imola si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune di Imola risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 9

(Flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune di Imola, è chiamato al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esso, pertanto, è tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge citata. Il Comune di Imola provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle



Prefettura di Bologna



Città di Imola

imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatrici.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 10

(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune di Imola, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, attraverso la consultazione della B.D.N.A., le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D. Lgs. 159/2011 nei seguenti casi:

- nei confronti delle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata soggetti al permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000,00 euro;
- il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata; si riserva inoltre di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata – P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore a 250.000,00 euro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Efficacia giuridica)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa il Comune di Imola ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.

In particolare il Comune di Imola riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato alla presente Intesa, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile anche tacitamente.

Bologna,

LE PARTI

Il Prefetto di Bologna
(Matteo Piantedosi)

Il Commissario Straordinario
(Adriana Cogode)

¹ Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04.



Prefettura di Bologna



Città di Imola

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità, sottoscritta il giorno 8 marzo 2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito www.comune.imola.bo.it, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lettera a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una



Prefettura di Bologna



Città di Imola

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..